



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2021, proposto da Società Agricola Trevisana S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan e Emanuele Lo Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roncade, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio di Bonifica Piave, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della comunicazione prot. n. 0015563 dell'8.7.2021 del Comune di Roncade, avente ad oggetto l'“avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge

07/08/1990 n° 241 per la rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 - Pratica Edilizia n. 359/2021”;

- del provvedimento prot. n. 0017320 del 30 luglio 2021 del Comune di Roncade, *“di rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt.19 e 21 nonies della Legge 241/1990 Pratica edilizia n.359/2020”.*

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roncade e del Consorzio di Bonifica Piave;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 8 ottobre 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Agricola Trevisana S.r.l. (d'ora in poi “SAT”), tramite il proprio tecnico, in data 15 aprile 2020, ha presentato al Consorzio di Bonifica Piave *“Istanza di parere di competenza per il realizzo di opere di recinzione di terreno agricolo in Comune di Roncade (TV), Via Ca' Morelli”,* avente ad oggetto *“il realizzo di una recinzione perimetrale che, in parte, ricade all'interno della fascia di rispetto originata dalla presenza del fiume Musestre”.*

Il Consorzio di Bonifica Piave ha autorizzato SAT *“a costruire una recinzione ortogonale con relativi cancelli di interclusione in due punti in area di rispetto idraulico del canale demaniale FIUME MUSESTRE a RONCADE – Fg. 13 mappali di riferimento 550, 552, 553, 557, 13, 64, 124, 211, 212, 215, 218, 219, 220, 221, 263, 479, 41, 42, 43, 45, 46, 67, 68, 70, 71”.*

In data 24 novembre 2020, è stata trasmessa al Comune di Roncade, per conto di SAT, apposita SCIA (prot. n. REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0178222 del 24 novembre 2020), corredata dai relativi documenti, tra cui il provvedimento assentivo del Consorzio di Bonifica di cui sopra, nonché la relazione paesaggistica semplificata, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione ambientale.

A seguito di una richiesta del Comune di Roncade, in data 1 dicembre 2020, è stata inviata dal tecnico di SAT un'integrazione documentale.

Sono seguite le note prot. n. 27562 del 23 dicembre 2020 e prot. n. 0027606 del 24 dicembre 2020, con le quali il Comune di Roncade ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ambientale.

In data 8 febbraio 2021 SAT, tramite il proprio tecnico, ha inviato i chiarimenti corredata da allegazioni documentali.

Successivamente, in data 9 febbraio 2021, il Comune di Roncade ha espresso parere favorevole all'intervento, trasmettendo la documentazione prodotta dalla ricorrente a SAT e alla Sovrintendenza.

Alla luce di tutto quanto sopra, e del silenzio assenso della Sovrintendenza, è stata rilasciata dal Comune di Roncade l'autorizzazione ambientale n. 343 del 2020 dell'8 marzo 2021.

In data 10 marzo 2021 il Comune, con nota prot. n. 0005519, ha comunicato il formale accoglimento della SCIA (n. 359/2020) presentata in data 24 novembre 2021.

In data 18 marzo 2021 è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori.

Il Comune di Roncade, con nota prot. n. 0015563 dell'8 luglio 2021, presa visione della sospensione dei lavori eseguiti da altri soggetti sempre lungo il corso del fiume Musestre, ha comunicato a SAT l'avvio del procedimento per la rimozione degli effetti della SCIA n. 359/2021, dando conto del fatto che "a seguito di numerose segnalazioni" il Comune *"ha eseguito le opportune verifiche e approfondimenti constatando che parte delle opere oggetto della SCIA, peraltro già completamente realizzate, ricadrebbero in area demaniale, in difformità*

rispetto a quanto attestato nella predetta SCIA”.

SAT, quindi, ha presentato le proprie osservazioni.

Con provvedimento prot. n. 0017320 del 30 luglio 2021 il Comune di Roncade ha disposto la rimozione degli effetti della SCIA n. 359/2020, richiamando il verbale del Consorzio di Bonifica Piave prot. 0018907 del 27 luglio 2021 e invitando SAT a rimuovere il cancello in questione perché *“realizzato in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n. 80114/2020”*, nei termini indicati dal predetto verbale, il quale d'altronde faceva riferimento alla concessione idraulica n. 7062 del 2020.

Avverso gli atti del Comune di Roncade indicati in epigrafe, SAT ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 8 settembre 2021, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:

1. il Comune di Roncade avrebbe prima contestato che le opere in questione erano state realizzate in difetto di un valido titolo assentivo, per poi, contraddittoriamente e in assenza di motivazione, concludere che tale titolo esisteva, ma che non era stato rispettato in concreto, revocando gli effetti della SCIA ed invitando SAT a rimuovere l'opera;
2. la nota prot. n. 17320 del 30.7.2021 del Comune di Roncade sarebbe viziata per difetto di motivazione, avendo l'Ente acriticamente fatto proprio il verbale n. 184/2021, allegato alla nota prot. n. 18907 del 27 luglio 2021 del Consorzio di Bonifica Piave; tali atti consortili, poi, sarebbero a loro volta asseritamente contraddittori e carenti sul piano della motivazione, in quanto, sotto un primo profilo, le opere delle quali è stata ordinata la rimozione erano state assentite con tre distinti provvedimenti amministrativi (il primo del Consorzio e gli altri due del Comune di Roncade) resi in relazione a progetti che, in tesi, dette opere indicavano precisamente, anche con riguardo alla relativa collocazione; sotto altro profilo, negli atti del Consorzio non sarebbero specificate le irregolarità riscontrate in concreto, né sarebbe dato comprendere quale fosse la specifica contestazione rivolta a SAT,

poiché, sul punto, il Consorzio si è limitato alla seguente dicitura, “*RI Art.6 RB Art.6 fascia di rispetto*”;

3. i provvedimenti impugnati, inoltre, sarebbero tra loro contraddittori, perché quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione della Scia (“*carezza del presupposto per la realizzazione di recinzione e accessi carrai nonché la difformità rispetto a quanto attestato nella SCIA*”), oltre a contrastare con il fatto che il Comune aveva rilasciato la Scia a fronte della documentazione integrativa presentata dalla società ricorrente dalla quale, in tesi, emergeva che i lavori erano stati realizzati “lungo il canale demaniale”, il provvedimento di rimozione recherebbe una motivazione diversa “*le opere fisse poste sul sedime demaniale dell’argine sinistro del fiume Musestre, in quanto realizzato in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n. 80114/2020*”;

4. il termine di 15 giorni per eliminare le opere fisse poste sul sedime demaniale dell’argine sinistro del fiume Musestre violerebbe la prescrizione dell’art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001, che prevede il diverso termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Parte ricorrente ha formulato anche domanda di condanna del Comune di Roncade al risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo del c.d. danno reputazionale, sia con riguardo alle spese eventualmente da sostenere per la rimozione delle opere.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio di Bonifica Piave e il Comune di Roncade contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. I primi tre motivi di ricorso, sopra ricordati, devono essere esaminati congiuntamente in quanto con essi, seppur sotto profili non identici, la società ricorrente ha censurato la motivazione addotta dal Comune a fondamento degli atti impugnati.

Occorre procedere richiamando quanto espressamente indicato dal Comune a fondamento del provvedimento di rimozione impugnato: «*Visto l'avvio del procedimento inviato tramite pec con prot.15563del8/7/2021 per la rimozione degli effetti della S.C.I.A ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies della Legge n.241/1990 con conseguente rispristino dello stato dei luoghi; Viste le osservazioni del Tecnico incaricato dalla Ditta, Geom. Mauro Scattolin pervenute tramite pec con prot. 16819 del 24 luglio 2021; Visto il verbale di accertamento violazioni regolamentari pervenuto dal Consorzio di Bonifica Piave in data 27.07.2021 con prot. 0018907 pervenuto tramite pec prot. 0017075 del 28.7.2021, che invita la Ditta Interessata all'intervento a rimuovere tempestivamente ovvero entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, le opere fisse poste sul sedime demaniale dell'argine sinistro del fiume Musestre, in quanto realizzate in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n. 80114/2020; Considerato che per quanto richiamato al punto precedente, ovvero l'invito del Consorzio di Bonifica Piave a rimuovere tempestivamente le opere fisse poste sul sedime demaniale dell'argine sinistro del fiume Musestre, in quanto realizzato in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n. 80114/2020, vengono meno gli effetti prodotti dalla SCIA in oggetto, e conseguente perdita di efficacia della stessa*».

Come si può notare il provvedimento del Comune, per un verso, non solo richiama *per relationem* l'invito contenuto nella nota prot. n. 18907 datato 27 luglio 2021, ma ha fatto conseguire la rimozione degli effetti della Scia quale conseguenza automatica di tale atto; per altro verso, nel fondare la rimozione degli effetti sulle risultanze e motivazioni addotte dal Consorzio di Bonifica negli atti più sopra ricordati, fa richiamo al fatto che “*le opere fisse poste sul sedime demaniale dell'argine sinistro del fiume*” sarebbero state realizzate “*in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n. 80114/20*”.

Dall'esame degli atti di causa emerge, in primo luogo, come il Comune abbia errato nel ritenere “automatica” la perdita di efficacia o comunque nel “disporre”

automaticamente la rimozione degli effetti della Scia sulla scorta dei soli atti istruttori del Consorzio Bonifica Piave sopra indicati.

Questi ultimi, infatti, sono atti meramente endoprocedimentali e, quindi, tali da non incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente, - l'invito a rimuovere il cancello non corrispondendo ad un ordine di rimozione -, e non recano una motivazione sufficientemente chiara da poter formare oggetto di una mera "motivazione *per relationem*".

Esaminando, infatti, la nota prot. n. 18907 del 27 luglio 2021, citata nel provvedimento impugnato, con essa il Consorzio di Bonifica ha comunicato alla società ricorrente il "*verbale di accertamento della normativa in materia di bonifica ed irrigazione....*" (verbale n. 184/2021) in esso essendo «*riportate le norme regolamentari violate con riferimento al Regolamento Consorziale per l'esercizio e la manutenzione delle opere di irrigazione (indicato anche come Regolamento Irriguo o RI), dal Regolamento Consorziale per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (indicato anche come Regolamento Bonifica o RB) e dal Regolamento delle autorizzazione e concessioni precarie (indicato anche come Regolamento Concessioni o RC) approvati con delibera dell'Assemblea consortile n. 12 del 29.06.2011 e s.m.i., reperibili sul sito www.consorziopiave.it alla voce "Statuto e Regolamenti*».

Il verbale in questione, n. 184/2021, d'altronde, dà conto esclusivamente di quanto segue: «*In comune di Roncade, sulla sponda sx del fiume Musestre, è stato posato un cancello che non rispetta le prescrizioni date dal consorzio. Pratica numero 80114. ARTICOLI REGOLAMENTARI OGGETTO DI VIOLAZIONE RI Art. 6 RB Art. 6 fascia di rispetto*».

Ai sensi dell'art. 6 RI: *1. Il Consorzio provvede alla manutenzione dei sistemi irrigui di competenza -mediante programmi annuali, pluriennali, ordinari o straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza -prima dell'inizio della stagione irrigua, con periodo di asciutta generale o, all'occorrenza, durante il corso della stessa. 2. Lungo entrambi i lati dei canali*

sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Le suddette fasce di rispetto sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente.”

3. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

4. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema irriguo consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza.

5. Le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

6. Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato, nel corso dei suddetti interventi, dai mezzi e dal proprio personale, al fondo, alle culture e ad ogni altro bene, oltre le suddette fasce di rispetto.

7. All'utente che impedisce l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno

addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione.

L'art. 6 RB, similmente al primo, prevede che: «1. Il Consorzio provvede alla manutenzione del sistema di canali di competenza mediante programmi annuali, pluriennali, ordinari o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza come da progetto, nonché ad assicurare lo scolo dai canali privati. 2. Lungo entrambi i lati dei canali sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali emissari e principali, fino a metri 4, per i canali secondari e di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente. 3. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso normalmente. 4. Fatto salvo quanto concesso/autorizzato ai sensi del successivo art. 12, le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessari. 5. All'utente che impedisce l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione».

Le due disposizioni che precedono, come si può notare, disciplinano le fasce di rispetto e i poteri del Consorzio, nonché impongono un sostanziale divieto all'utente di impedire l'ingresso al personale preposto alla manutenzione.

Nel verbale, d'altronde, non si comprende, in concreto, in cosa sarebbe consistita la violazione delle due disposizioni che precedono, posto che nell'autorizzazione concessa dal Consorzio di Bonifica, quest'ultimo risulta avere espressamente e specificamente autorizzato la società ricorrente a costruire una recinzione ortogonale con relativi cancelli di interclusione *<in due punti in area di rispetto idraulico del canale demaniale FIUME MUSESTRE>*, dettando specifiche prescrizioni dalle quali si evince chiaramente che il cancello sarebbe stato posto, esso solo, sulla fascia di rispetto, in particolare: *<5...il tratto di recinzione e relativo cancello posti ortogonalmente al canale demaniale Fiume Musestre, nel tratto entro la fascia di rispetto idraulico (in due punti della proprietà) dovrà essere costituita da muretto in c.a. con funzioni di sostegno e profilo superiore a raso campagna con soprastante paletti e rete metallica del tipo perfettamente amovibile con obbligo di rimozione (a cura e spese della ditta istante), a semplice richiesta da parte del personale consortile per interventi di tipo ordinario o straordinario sul canale demaniale Fiume Musestre medesimo o per semplice guardiania e controllo; 6. I nuovi cancelli di interclusione dovranno essere di dimensioni conformi alle norme sopra citate relative al rispetto della servitù di transito (ampiezza m 6.00 come da elaborati grafici) e dovranno essere liberi ed apribili facilmente dal personale consortile e, all'occorrenza, dotati di una serratura realizzata in modo tale da poter essere provvista di doppio lucchetto di cui uno ad uso esclusivo del personale consortile>*.

La criptica indicazione contenuta nel verbale n. 184/2021 non consente in alcun modo di comprendere quale sarebbe la concreta violazione delle due disposizioni regolamentari che precedono, posto che il verbalizzante non ha né dato conto della specifica situazione di fatto riscontrata, né della collocazione specifica e della

puntuale posizione del cancello - non essendo stati allegati dei rilievi planimetrici -, né di eventuali ostacoli frapposti dalla società ricorrente.

Ritornando alla nota n. 18907 del 27 luglio 2021, con essa la società è stata invitata dal Consorzio di Bonifica a rimuovere *“le opere fisse poste sul sedime demaniale dell'argine sinistro del Fiume Musestre in quanto realizzate in difformità a quanto stabilito con concessione idraulica n 80144/2020”*.

Il riferimento che viene fatto nella nota alla circostanza per cui le opere risulterebbero posizionate sul “sedime demaniale” non trova alcun riscontro nel verbale n. 184/2021, posto che la contestazione in esso contenuta, come visto, riguarda due disposizioni che non concernono il problema della collocazione delle opere su sedime “demaniale” anziché privato, ma la corretta gestione delle fasce di rispetto e il divieto di impedimento dell'attività di manutenzione da parte degli operatori del Consorzio. In secondo luogo, il riferimento al “sedime demaniale” è del tutto generico, non avendo indicato, tra le altre cose, quale mappale sarebbe stato occupato e in quale misura.

Ciò tanto più se si considera che nell'autorizzazione prot. n. 7062 del 2020 il Consorzio aveva specificamente individuato i mappali di riferimento sui quali dovevano sorgere le opere: mappali di riferimento in proprietà della società ricorrente: fg. 13, mapp. 550, 552, 553, 557, 13, 64, 124, 211, 212, 215, 218, 219, 220, 221, 263, 479, 41, 42, 43, 45, 46, 67, 68, 70, 71.

A fronte della genericità e contraddittorietà degli atti del Consorzio, anche la motivazione adottata dal Comune, pertanto, condivide i medesimi vizi, non avendo il Comune fornito elementi più specifici, nemmeno nell'ambito della precedente comunicazione di avvio del procedimento.

Nella nota prot. n. 15563 datata 08 luglio 2021, infatti, nel comunicare l'avvio del procedimento il Comune resistente ha dato conto di quanto segue: *«Preso atto che a seguito di numerose segnalazioni questo ufficio ha eseguito le opportune verifiche e approfondimenti constatando che parte delle opere oggetto della SCIA, peraltro già completamente realizzate, ricadrebbero in area demaniale, in*

difformità rispetto a quanto attestato nella predetta SCIA; Considerato che alla SCIA presentata è stata allegata l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. 0007062/2020 del 18.5.2020 e non, ove si rientri nell'ambito dell' art.134 del Regio Decreto n. 368/1904, la concessione idraulica; Rilevata, pertanto, la carenza del presupposto per la realizzazione di recinzione e accessi carrai presso i terreni in proprietà nonché la difformità rispetto a quanto attestato nella SCIA; Visto il Regio Decreto n. 368/1904 ed, in particolare, l'art. 133 che vieta in modo assoluto i lavori nello stesso elencati sugli argini dei corsi d'acqua e l'art. 134 che consente taluni lavori, salvo averne ottenuto, su area demaniale regolare concessione idraulica; Considerato che alla SCIA presentata è stata allegata l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. 0007062/2020 del 18.5.2020 e non, ove si rientri nell'ambito dell'art.134 del Regio Decreto n. 368/1904, la concessione idraulica; Rilevata, pertanto, la carenza del presupposto per la realizzazione di recinzione e accessi carrai presso i terreni in proprietà nonché la difformità rispetto a quanto attestato nella SCIA»

Come detto, l'amministrazione comunale non ha né dato conto degli specifici atti istruttori compiuti, né ha precisato, con riguardo al tema dell'occupazione di mappali demaniali non originariamente contemplati negli atti autorizzativi, il mappale pubblico di riferimento e la collocazione, con relative misure, del cancello in contestazione.

Tale omissione nel provvedimento di rimozione conclusivo rileva ancor più se si considera che nella memoria di chiarimenti prodotta dal tecnico di SAT a seguito della comunicazione di avvio del procedimento appena sopra ricordata, si indica la collocazione del cancello sui mapp. 106 e 210 del foglio 13 del Comune di Roncade.

Dall'esame della documentazione integrativa presentata dalla società a seguito delle contestazioni sollevate dal Comune con la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica, del 23

dicembre 2020, prot. n. 27562, è chiaramente indicato dove e su quali mappali avrebbe dovuto sorgere il cancello. In particolare, i mappali da considerare sono il 106, il 220, e il 210.

Al riguardo, il fatto che i mappali 210 e 106 non siano indicati nell'autorizzazione del Consorzio non può essere valorizzata in questa sede sia perché si tratterebbe comunque di aree in proprietà dei ricorrenti - o almeno tale circostanza non risulta contestata espressamente e specificamente dagli Enti resistenti -, sia perché il Comune non ha espressamente preso posizione al riguardo.

Solo nelle memorie del presente giudizio, le Amministrazioni resistenti per la prima volta fanno riferimento specifico ad un terreno, fg. 17, mapp. 114 del Comune di Silea, dando conto del fatto che ciò si desumerebbe dalla comparazione tra due diversi prospetti (si veda il doc. 16 del Comune di Roncade): si tratta di circostanze e argomentazioni del tutto insussistenti nei provvedimenti censurati, tanto del Comune, quanto del Consorzio.

Quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo pertinente e puntuale, non potendosi evincere dalla motivazione degli atti impugnati su quale mappale gravi il cancello, e quali attività istruttorie in concreto siano state svolte per individuare la precisazione collocazione dello stesso rispetto al mappale ritenuto occupato.

Quanto indicato nei soli atti di causa in un caso come quello di specie non può che integrare una fattispecie di motivazione postuma che non può essere valorizzata nell'ambito del presente giudizio, fatto salvo l'eventuale riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione, emendato dai vizi di motivazione in questa sede rilevati.

Né può trovare applicazione l'art. 21 octies, comma 2, c.p.a., in quanto, sotto un primo profilo, «*La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del*

1990, il provvedimento affetto da cosiddetti vizi non invalidanti (Cons. Stato, n. 5984 del 2018). In particolare, 'la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3, l. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 - octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto da c.d. vizi non invalidanti (si veda Cons. St., Sez. III, 7.4.2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedurali o ai vizi di forma. La motivazione del provvedimento costituisce infatti <<l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata>> (Consiglio di Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata; quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio' (Cons. Stato, n. 5291 del 2018)>> (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2024, n. 7856).

Sotto altro profilo, nel caso di specie, per le ragioni sopra dette manca anche l'evidenza, quantomeno della prova, di un'istruttoria puntuale e precisa, da parte degli Enti coinvolti nella controversia che ci occupa.

Pertanto, i primi tre motivi di ricorso possono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che precedono.

In ordine al quarto motivo di ricorso può ben dirsi essere venuto meno l'interesse alla decisione sullo stesso atteso che, nelle more, il cancello è stato rimosso.

Pertanto, con riguardo alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte con conseguente annullamento dei provvedimenti medesimi, salvi i successivi ulteriori atti del Comune di Roncade, in sede di eventuale riesercizio del potere.

Per contro, la domanda risarcitoria deve essere, allo stato respinta.

Infatti, l'annullamento del provvedimento comunale consegue ad un vizio che attiene ad un elemento, fondamentale, ma intrinseco all'atto amministrativo in sé considerato, che non impinge, quindi, direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale vantata dalla società ricorrente: rispetto a quest'ultima, infatti, l'Amministrazione resistente potrebbe, nell'ambito del riesercizio del proprio potere, rivalutare la fattispecie e diversamente motivare un eventuale provvedimento dello stesso tenore di quello impugnato.

Infatti, la giurisprudenza consolidata non riconosce il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca l'accertamento della spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10564).

Ne consegue che non può dirsi sussistente una lesione definitiva accertata - ancorché relativa ad un interesse legittimo "oppositivo" - della sfera giuridica di parte ricorrente, la cui pretesa al mantenimento del cancello non può dirsi definitivamente comprovata, essendo suscettibili di un ulteriore accertamento da parte del Comune resistente.

Pertanto, il ricorso, con riguardo alla domanda risarcitoria, deve essere respinto.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, parzialmente, nei limiti e per i motivi indicati in epigrafe e, per l'effetto:

1. annulla il provvedimento impugnato;
2. respinge la domanda risarcitoria;
3. compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

Mara Bertagnolli, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Nasini

IL PRESIDENTE

Mara Bertagnolli

IL SEGRETARIO